



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

N. 123

GESTIONE DEL TERRITORIO

data 26 luglio 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 451 del **26 LUG. 2012**

Oggetto: Lungomare *Marina italiana*: utilizzo di area demaniale marittima per interesse sopravvenuto, per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro. Atto di convalida

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/7/2012 di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____ di approvazione del PEG.

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale registro particolare n. 106 del 3/7/2012, nel registro generale n. 389 del 6/7/2012, recante "Lungomare Marina italiana: utilizzo di area demaniale marittima per interesse sopravvenuto, per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro";

Dato atto che:

- con proprie note del 10/7/2012 e successiva del 12/7/2012 la Regione Puglia, Ufficio Demanio Marittimo, valutava inconferente il richiamo all'art.38 del Codice Della Navigazione operato nella citata D.D. n.106/2012;

Ritenuto che, nel caso in specie:

- a. ricorra l'art. 34 del Codice Della Navigazione recante «Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici» prevedendosi la realizzazione della scala su area demaniale identificata catastalmente al fg. 3 ptc. 1271;
- b. l'opera non rilevi ex art. 19 del D.Lgs. 374/1990, non modificando e non ostruendo la controllabilità della linea doganale e pertanto non deve intendersi soggetta ad autorizzazione doganale, sulla scorta di quanto chiarito dall'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane, con nota del 04.05.2007 recante protocollo n.5790;
- c. il manufatto è ascrivibile alla fattispecie di "opera minore", secondo la disciplina dettata dalla D.G.R. Puglia n. 1309 del 03.06.2010;
- d. l'intervento, ancorché eseguibile su area demaniale sottoposta a vincolo ambientale, non necessita di autorizzazione paesaggistica trattandosi di opera non avente natura stabile, stabilità desunta dalla sua funzione nel caso in specie provvisoria, temporanea e contingente (*ex plurimis*: Corte di Cassazione penale Sez. III, del 30.05.2007, n. 21220) destinata ad essere rimossa al termine delle opere di consolidamento appaltate;

Ritenuto che ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto in applicazione ed esecuzione di provvedimenti di indirizzo degli organi politici, ai sensi di quanto previsto all'art.107 del D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di ritenere procedibile ex art. 34 del Codice Della Navigazione la consegna in favore del Comune di Giovinazzo per l'intera durata dei lavori di consolidamento della fascia costiera, dell'area demaniale identificata catastalmente al fg. 3 ptc. 1271, li prevedendosi la realizzazione di una scala di accesso alla battigia, provvisoria, temporanea e contingente, destinata ad essere rimossa al termine delle opere di consolidamento appaltate;
- di avviare l'attività provvedimentoale suddetta presso l'Autorità Marittima, Capitaneria di Porto di Molfetta;
- di inviare la presente determinazione, in fase cognitiva e di controllo alla Giunta Comunale, al Servizio Demanio Regionale, alla Capitaneria di Porto ed Agenzia delle Dogane competenti territorialmente.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to V. Turturro

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1071 il 26 LUG. 2012
e vi rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

Copia per uso amministrativo



Giovinazzo, 26 LUG. 2012